



FIDESM

COMUNICATO UFFICIALE N. 3 DEL TRIBUNALE FEDERALE

(Proc.to n. 1/2024 rg. PF - n. 3/2024 rg TF)

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

Avv. Massimo Garzilli – Presidente

Avv. Maria D'angelo – Vice Presidente relatore

Avv. Roberta Leoni - Componente

nel giudizio disciplinare - iscritto ai nn. 1/2024 rg PF e 3/2021 rg TF - promosso nei confronti del già tesserato XXXXX, ha pronunciato la seguente decisione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

*Con atto del 12 giugno 2024, il Procuratore Federale, Avv. Pasquale Bertone, ha deferito << ... il già tesserato Sig. XXXXX per aver posto in essere il seguente comportamento: abusando della sua qualità di tecnico federale, costringeva, in data 27 aprile 2014, una tesserata, all'epoca dei fatti minorenni, a subire ripetuti atti sessuali, e/o compiva con quest'ultima atti sessuali ...in violazione degli artt. 11, cc. 1, cc. 2, cc. 5, Regolamento FIDS, art. 11. 1 dello Statuto Federale, artt. 3 e 4.3 e 4.5 del Codice Etico della FIDS, art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni e art. 23, commi 1, 2, e 3 Regolamento del Settore Tecnico federale FIDS, con la contestazione delle circostanze aggravanti di cui all'art. 30, 1, lett. a) b) e 2 del regolamento di Giustizia FIDS...>>.

L'esercizio dell'azione disciplinare, conseguente alla segnalazione pervenuta dalla Safeguarding FIDS e dalla Procura Generale dello Sport del CONI, ha tratto origine da fatti, denunciati ed accertati dalla Magistratura con sentenza definitiva a carico del Sig. XXXXX, che, all'epoca dei fatti medesimi era tesserato e tecnico federale FIDS, fatti consistenti in atti di violenza sessuale nei confronti di una minore, sua allieva, al termine di una gara nell'anno 2014.



*All'udienza del 24 luglio 2024 - disposta mediante collegamento da remoto – è presente l'incolpato, a mezzo telefonata whatsapp dalla Casa Circondariale di XXXXX e l'avv. Massimo Tatti, che lo difende in giudizio, giusta procura in atti, il quale, precisando che l'incolpato non è tesserato nel 2024, ha chiesto dichiararsi – preliminarmente – l'incompetenza del Tribunale federale odierno atteso l'avvenuto cambio dello statuto della Federazione, avvenuto nel 2024.

E' comparso, altresì, il Procuratore Federale, Avv. Pasquale Bertone, il quale, riportatosi all'atto di deferimento, ha insistito per la rilevanza disciplinare della condotta ascritta all'incolpato e, rispetto alla questione preliminare, ha eccepito che il soggetto giuridico "Federazione" è rimasto lo stesso, nonostante il cambio di denominazione. La Procura ha, quindi, concluso per l'applicazione nei confronti del sig. XXXXX della sanzione della radiazione.

La difesa ha ribadito il difetto di competenza "giurisdizionale" e, in via subordinata, ha chiesto la riduzione della pena in una misura minima, con la squalifica al massimo di due anni.

All'esito dell'udienza il Tribunale ha riservato il giudizio in decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

L'azione promossa dalla Procura Federale è fondata nei termini di cui alla seguente motivazione.

Preliminarmente, questo Collegio ritiene infondata l'eccezione, sollevata dalla difesa dell'incolpato, del difetto di potere a giudicare di questo Tribunale stante che la Federazione, pur avendo mutato, nell'anno 2024, la propria denominazione, è il medesimo soggetto giuridico, avendo medesima partita IVA e codice fiscale e, quindi, il Tribunale odierno è competente a giudicare in merito alle violazioni disciplinari ascritte al XXXXX, oggi non più tesserato ma che era tale nel 2014, epoca della commissione dei fatti.

Nel merito della censura disciplinare, visto l'accertamento con sentenza definitiva della Cassazione a carico del sig. XXXXX di fatti costituenti reato di violenza sessuale nei confronti di un'allieva al termine di una gara sportiva, sussiste responsabilità disciplinare dell'ex tesserato in virtù degli artt. 1, cc. 1, cc. 2, cc. 5,



Regolamento FIDS, art. 11, 1 dello Statuto Federale, artt. 3 e 4.3 e 4.5 del Codice Etico della FIDS, art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni e art. 23, commi 1, 2, e 3 Regolamento del Settore Tecnico federale FIDS, con la contestazione delle circostanze aggravanti di cui all'art. 30, 1, lett. a) b) e 2 del regolamento di Giustizia FIDS.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e conclusione, riconosce in capo al tesserato (all'epoca dei fatti) sig. XXXXX la responsabilità disciplinare per la violazione degli artt. 1, cc. 1, cc. 2, cc. 5, Regolamento FIDS, art. 11, 1 dello Statuto Federale, artt. 3 e 4.3 e 4.5 del Codice Etico della FIDS, art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni e art. 23, commi 1, 2, e 3 Regolamento del Settore Tecnico federale FIDS e, per l'effetto, gli applica la sanzione della radiazione.

Manda la Segreteria per gli adempimenti di rito.

Roma, 2 settembre 2024

Il Segretario
Dott.ssa Roberta Simeoni

Il Collegio
Avv. Massimo Garzilli

Avv. Maria D'Angelo

Avv. Roberta Leoni